

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

Dr. Matthias Sepp

Circolare

numero:	81i
del:	2015-12-17
autore:	Dr. Peter Winkler Dr. Alfredo Molinari

Ai soggetti passivi Iva che hanno a che fare con dichiarazioni d'intento

Iva: comunicazione elettronica della dichiarazione d'intento.

Come già comunicato¹, il cosiddetto “Decreto semplificazioni”² ha modificato le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento e gli adempimenti a cui sono tenuti gli “esportatori abituali” e i loro fornitori di beni e servizi.

Si tratta dell’acquisto in sospensione d’imposta³ per gli imprenditori ed i lavoratori autonomi per i quali più del 10% del loro volume d’affari è rappresentato da cessioni all’exportazione o da cessioni intracomunitarie o da particolari prestazioni di servizi. La nuova disciplina trova applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

Facciamo presente che recentemente è stato aggiornato il software per la compilazione delle dichiarazioni di intento da inviare all’Agenzia delle Entrate con l’aggiunta tra l’altro di alcune nuove funzionalità. Ad esempio è ora possibile importare dati anagrafici da una dichiarazione precedentemente acquisita e predisporre un archivio multiplo, per creare file telematici contenenti più dichiarazioni dello stesso soggetto/intermediario.

Informiamo inoltre che, per quanto riguarda le importazioni, a decorrere dal 25.5.2015 è stata semplificata la presentazione delle dichiarazioni di intento in Dogana, prevedendo in particolare che gli esportatori abituali possono trasmettere la dichiarazione d’intento alla Dogana anche per più operazioni, fino all’importo indicato. Da tale data inoltre gli operatori sono stati dispensati dalla consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento⁴.

Nel mese di dicembre 2015 è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento con effetto dall’01/01/2016.

Nella prassi infatti è ormai consolidata la pratica di inviare nel mese di dicembre le dichiarazioni d’intento con effetto dal mese di gennaio dell’anno successivo.

Tale modalità operativa può essere mantenuta anche in vigore delle nuove regole che si andranno di seguito ancora ad analizzare.

L’esportatore abituale, dopo aver predisposto le dichiarazioni d’intento con attribuzione della numerazione progressiva del 2016 e con indicazione che le stesse riguardano le operazioni del

1 Vedasi circolari del nostro Studio n. 96 del 22/12/2014 e n. 16 del 09/02/2015

2 Vedasi l’art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

3 Art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972

4 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13.4.2015, n. 38/E

periodo 01/01 – 31/12/2016, effettuata già nel mese di dicembre l'invio dei "Mod. DI" all'Agenzia delle Entrate.

1 Nuova disciplina

La nuova procedura prevede che siano gli "esportatori abituali" a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le lettere di intento (direttamente o tramite un proprio incaricato⁵) e che i fornitori non debbano più comunicare i dati in esse contenuti.

1.1 Obblighi per gli "esportatori abituali"

Gli "esportatori abituali" che intendono realizzare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva non possono più limitarsi ad inviare la dichiarazione di intento ai propri fornitori (o a presentarla in Dogana), ma devono:

- trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;
- consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

1.1.1 Numerazione delle dichiarazioni di intento

Non viene meno l'obbligo, già previsto nella disciplina precedente, per l'"esportatore abituale", di numerare distintamente le dichiarazioni di intento emesse⁶, con riferimento all'anno di emissione⁷.

1.2 Obblighi per i fornitori

Venendo meno l'obbligo per i fornitori degli "esportatori abituali" di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute, per loro gli oneri si esauriscono:

- nel riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle lettere di intento, da parte dei propri clienti (infatti copia della dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, deve essere loro consegnata). A tale scopo sul sito dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento^{8 9};
- nel riepilogo, in sede di dichiarazione annuale Iva, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute¹⁰.

In assenza della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione di intento da parte dell'"esportatore abituale", il fornitore non può procedere all'effettuazione dell'operazione in regime di non imponibilità Iva ex art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/72.

1.2.1 Registro delle dichiarazioni di intento ed indicazione in fattura

Non vengono meno i preesistenti obblighi in capo ai fornitori¹¹, quali:

5 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione

6 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/12/2014 n. 31 (§ 11)

7 R.M. 26/07/1985 n. 355803

8 Vedasi <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

9 Secondo quanto specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/12/2014 n. 31 (§ 11), i fornitori potranno riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento da parte degli "esportatori abituali" anche secondo un'altra modalità: accedendo al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline. Tale funzione per essere attiva, richiede però dei tempi tecnici. Quando sarà attivata sarà inizialmente visibile solo la ricevuta telematica e solo in un secondo tempo anche la dichiarazione di intento

10 Le effettive modalità di riepilogo, in sede di dichiarazione Iva annuale, delle dichiarazioni di intento ricevute dovranno essere chiarite in vista del modello Iva 2016 (relativo alle operazioni effettuate nell'anno di imposta 2015)

11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/12/2014 n. 31 (§ 11)

- la tenuta e l'aggiornamento del registro delle dichiarazioni di intento ricevute¹². Ogni imprenditore soggetto passivo Iva che ha ricevuto da un cliente una dichiarazione d'intento è tenuto a numerarla cronologicamente e a registrarla nel registro delle dichiarazioni d'intento;
- indicazione del numero della dichiarazione d'intento e data della dichiarazione d'intento ricevute nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità Iva ex art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/72 ed applicare, in caso di importo di fattura con importo superiore ad euro 77,47, la marca da bollo in vigore al momento dell'emissione (ndr marca da bollo di euro 2,00).

2 Nuovo modello

Le disposizioni attuative¹³ hanno approvato:

- il nuovo modello¹⁴ “Mod. DI”, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello così approvato si compone di tre parti:

- frontespizio;
- quadro A, contenente l'attestazione del plafond utilizzato;
- impegno alla trasmissione telematica del modello.

2.1 Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione di intento contiene:

- il numero progressivo attribuito alla dichiarazione di intento e l'anno di riferimento della stessa;
- i dati anagrafici dell'“esportatore abituale” (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita Iva);
- i dati anagrafici del rappresentante firmatario della dichiarazione (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita Iva);
- i recapiti (telefono e posta elettronica) del dichiarante;
- lo spazio riservato all'eventuale indicazione che si tratta di dichiarazione integrativa;
- la dichiarazione di intento vera e propria, immutata rispetto alla parte corrispondente del modello precedente;
- il destinatario della dichiarazione, ossia la Dogana o il fornitore; in quest'ultimo caso devono essere indicati i dati anagrafici del ricevente (cognome e nome, codice fiscale e partita Iva);
- la firma del dichiarante.

2.2 Quadro A

Nel quadro A del modello di dichiarazione di intento sono indicati:

- il metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile) utilizzato (campo A1);
- le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, laddove la dichiarazione annuale Iva non sia ancora stata presentata (campo A2).

Nel dettaglio, nel campo A2, se alla data di consegna o invio della dichiarazione di intento:

- la dichiarazione annuale Iva è già stata presentata, deve essere barrata la casella 1;
- la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, è necessario indicare:
 - quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5);

¹² Ex art. 39 D.P.R. 633/1972

¹³ Vedasi provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 12/12/2014, n. 159674

¹⁴ Vedasi

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/Modello+dichiarazione+intento/DI_modello.pdf

- la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

2.3 Impegno alla trasmissione telematica

Il modello di dichiarazione di intento si chiude con la sezione relativa all'impegno dell'intermediario alla trasmissione telematica.

In tale sezione devono essere riportati:

- il codice fiscale dell'intermediario abilitato per la trasmissione;
- la data dell'impegno;
- la firma dell'intermediario.

3 Trasmissione telematica: modalità e termine

Il modello di dichiarazione di intento deve essere:

- trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- consegnato o inviato al fornitore, unitamente alla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, ricevuta la dichiarazione di intento, simultaneamente provvede infatti ad emettere apposita ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione.

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate può essere effettuata:

- direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
- mediante un intermediario abilitato.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, uno specifico software (denominato "IVI15") mediante il quale si può compilare telematicamente la dichiarazione di intento¹⁵.

Per quanto concerne la consegna o invio della dichiarazione di intento al fornitore, è consentita la stampa del solo frontespizio, escludendo il quadro A¹⁶.

In assenza di una specificazione diretta circa la periodicità con cui gli "esportatori abituali" effettueranno la comunicazione, il termine per l'invio si presume immediatamente successivo all'emissione della lettera di intento, considerato che il fornitore, per operare in regime di non imponibilità Iva, deve essere a conoscenza dell'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate della lettera di intento.

3.1 Dichiarazione integrativa

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A). In questo caso si barra la casella "Integrativa" e si indica il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

4 Sanzioni

4.1 Violazioni del fornitore

Quale regola generale, è possibile sostenere che il fornitore risponde solo qualora esegua l'operazione in assenza della dichiarazione d'intenti, e non qualora detta dichiarazione non sia veritiera, o sia stata rilasciata in assenza delle condizioni richieste dalla legge: in quest'ultima ipotesi, dell'imposta e della sanzione dovrebbe rispondere il solo "esportatore abituale".

¹⁵ Vedasi

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/SW+dich+intento+nuova/SW+Compilazione+DichIntento+nuova/>

¹⁶ Art. 2.2 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12/12/2014 n. 159674

Finché non entrerà in vigore la riforma del sistema sanzionatorio tributario¹⁷ i soggetti che effettuano tali operazioni non imponibili Iva prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato l'effettiva presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento sono puniti con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata¹⁸.

Quando la riforma del sistema sanzionatorio tributario entrerà in vigore tale comportamento sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000¹⁹.

L'art. 32 della legge di riforma del sistema sanzionatorio tributario prevede che tale innovazione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2017. Stando alla discussione parlamentare di questi giorni non è escluso che l'entrata in vigore venga anticipata al 1° gennaio 2016 con un emendamento in sede di legge di Stabilità per il 2016.

4.2 Violazioni dell'“esportatore abituale”

E' punito con la sanzione dal 100% al 200%²⁰ dell'imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell'imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. In tal caso, della sanzione nonché dell'imposta risponde solo il cessionario, in quanto non è onere del cedente verificare l'attendibilità della dichiarazione d'intenti, nonché la sua veridicità. L'ambito applicativo della sanzione è assai vasto, posto che concerne ogni caso di dichiarazione d'intento rilasciata al di fuori delle condizioni di legge, quale ad esempio la mancanza dello status di “esportatore abituale” e tutte le ipotesi di splafonamento.


Nessun cambiamento sanzionatorio è previsto per questa violazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegato: “Mod. DI”

17 D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158

18 Art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97 nella versione prevista dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2014

19 Art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97 nella versione prevista dall' art. 15, comma 1, lett. g), D.Lgs. 158/2015

20 Comma 4, art. 7 del D.Lgs. n. 471/97



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero	Anno
Attribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
Attribuito dal fornitore o prestatore	

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
RECAPITI	Telefono prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio		
DICHIARAZIONE	Integrativa <input type="checkbox"/>		
	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>		
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>		
	La dichiarazione si riferisce a: una sola operazione per un importo pari a euro <input type="text"/> ,00 operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/> ,00 operazioni comprese nel periodo da <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno a <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno		
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana		
	Altra parte contraente Codice fiscale		
	Codice fiscale	Partita IVA	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
FIRMA	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	FIRMA <input type="text"/>		

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>
	A2 Esportazioni <input type="text"/> Cessioni intracomunitarie <input type="text"/> Cessioni verso San Marino <input type="text"/> Operazioni assimilate <input type="text"/> Operazioni straordinarie <input type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>
	Data dell'impegno giorno mese anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>